

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Condizioni generali di Assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Condizioni generali di Assicurazione



INDICE

| | |
|--|---------|
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | |
| DEFINIZIONI | pag. 3 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE | pag. 4 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI | pag. 7 |
| CONDIZIONI PARTICOLARI | pag. 12 |

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

il contratto di assicurazione

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società

Risarcimento:

la somma dovuta a terzi dalla Società in caso di sinistro

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società:

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni e/o per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato, devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo presentazione di regolare e idonea denuncia di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Proroga del contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 10 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 11 Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di tre giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne vengono a conoscenza.

I sinistri di cui all'art.1 lettera B) delle Norme (Assicurazione di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) devono essere denunciati soltanto in caso di infortunio per il quale abbia luogo inchiesta giudiziaria; richiesta di risarcimento da parte di dipendenti e/o loro aventi causa; azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L..

Art. 12 Gestione delle vertenze

La Società assume fino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 13 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 14 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 Indicizzazione

Quando il presente articolo è espressamente richiamato nella Scheda di polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme:

le somme assicurate, i limiti di indennizzo in cifra fissa, i massimali ed il premio sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i limiti di indennizzo in cifra fissa, i massimali ed il premio, vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Ad ogni scadenza annuale, sarà facoltà delle parti di rinunciare all'aggiornamento della polizza, restando somme assicurate, limiti di indennizzo in cifra fissa, massimali e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Tale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza del premio annuo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, ed ai servizi ad essi connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 & 11 del D.P.R. 30.6.1965 N.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23.2.2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 N.1124 e del D.Lgs. 23.2.2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle Tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e che sia stato corrisposto il previsto premio di polizza tanto per i lavoratori dipendenti che per quelli parasubordinati.

Da tale assicurazione, sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Ai sensi della garanzia R.C.O. e limitatamente all'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 2 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengono nel mondo intero, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta di Euro 2.500 per sinistro per fatti accaduti in Paesi extra-europei, ferme restando le maggiori franchigie e/o scoperti, previste dalle presenti Norme.

Art. 3 Rischi inclusi

L'assicurazione è inoltre valida per i danni derivanti da:

- a) proprietà ed uso di mezzi di trasporto non a motore; proprietà ed uso di macchine anche semoventi, impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, esclusi i danni alle persone trasportate; operazioni di carico/scarico nell'esercizio di attività complementari a quelle dichiarate in polizza, anche se effettuati con mezzi e dispositivi meccanici;
- b) proprietà ed uso di insegne e cartelli pubblicitari, ovunque installati;
- c) servizi di vigilanza aziendale;

- d) proprietà di cani da guardia. Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250 per sinistro;
- e) servizio di pronto soccorso;
- f) partecipazione dell'Assicurato a fiere, mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;
- g) organizzazione di gite aziendali, meetings, stages, corsi di formazione e quant'altro di simile, con esclusione dei danni derivanti da circolazione e quelli imputabili al vettore;
- h) esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande;
- i) proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti; colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'assicurato; cabine di trasformazione di energia elettrica ad uso aziendale;
- l) generi somministrati o venduti, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società per periodo assicurativo;

- m) operazioni di consegna a domicilio; prelievo e rifornimento della merce; installazione presso terzi delle cose vendute.

Art.4 Mancante o insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni da mancato o insufficiente servizio di vigilanza sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Art.5 Lavori presso terzi

Durante lo svolgimento di lavori presso terzi, l'assicurazione comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute con esclusione dei danni a beni di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo;
- b) a cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per natura, volume o peso non possono essere rimosse.

Queste garanzie sono prestate nell'ambito del massimale previsto in polizza per danni a cose, con il limite di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo con uno scoperto del 10% col minimo di Euro 250 a carico dell'Assicurato e un massimo di euro 5.000,00

Art. 6 Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Questa garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo, con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500 a carico dell'Assicurato.

Art. 7 Danni a veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni.

Questa garanzia è prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di Euro 500 a carico dell'Assicurato.

Art. 8 Condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata per un massimo risarcimento di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo, con uno scoperto del 10% col minimo di Euro 300 a carico dell'Assicurato.

Art. 9 Responsabilità personale di tutti i dipendenti e parasubordinati

L'assicurazione comprende - nell'ambito di quanto previsto all'art.1 lettere A) & B) -delle norme che regolano la Responsabilità civile, la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e parasubordinati per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - e ad altri dipendenti.

Art. 10 Spese di dissequestro

In caso di sinistro risarcibile ai sensi di polizza, la Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per il dissequestro di macchine e macchinari sottoposte a sequestro o a fermo da parte dell'Autorità inquirente.

Art. 11 Committenza veicoli

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 C.C. per danni cagionati a terzi, in occasione di lavoro, da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, veicoli ad uso promiscuo ed autocarri fino a 15 qli. di peso complessivo a pieno carico, ciclomotori, motocicli che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate.

Art. 12 Proprietà e conduzione di fabbricati

L'assicurazione è operante per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, con relativi impianti fissi, compresi ascensori, montacarichi ed antenne radiotelevisive; strade private di accesso e recinzioni. La garanzia comprende i rischi derivanti anche da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ed opera a favore dell'assicurato anche nella sua qualità di committente.

Art. 13 Danni ad autoveicoli e motoveicoli di terzi

L'assicurazione è operante per i danni arrecati agli autoveicoli di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato, in sosta nell'area del complesso aziendale garantito con la presente polizza. Restano esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.

Questa garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250 a carico dell'assicurato.

Art. 14 Danni cagionati dai subappaltatori

L'assicurazione vale per responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'assicurato, a condizione che non venga subappaltato più del 30% del valore globale di ogni singola opera o appalto.

Art. 15 Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza anche di fatto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 16 Persone considerate "Terzi"

Sono comunque considerati terzi:

- i professionisti non rientranti nella previsione di cui al D.Lgs. 38/2000; agenti e rappresentanti di cui l'assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell'eventualità di una occasionale partecipazione all'attività assicurata;

- i titolari e dipendenti di altre imprese che possono prendere parte a lavori connessi all'attività assicurata o formante oggetto dell'assicurazione;
- subappaltatori e loro dipendenti sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali, a condizione che la percentuale dei lavori ceduti in subappalto non sia superiore al 30% del valore globale dell'opera;
- i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n.1124 e D.Lgs 38/2000 che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 17 Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- d) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto al precedente art.5 (Lavori presso terzi);
- g) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) cagionati da opere o installazione dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di opere di riparazione, manutenzione o messa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi;
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- l) provocati da detenzione o impiego di esplosivi;
- m) a fabbricati e cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno o vibrazioni, da qualsiasi causa determinati;
- n) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
- o) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare; isotopi radioattivi; macchine acceleratrici ect.);
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti dalla produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, detenzione, utilizzo di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana;
- r) attribuibili ad immunodeficienze, incluso A.I.D.S..
- s) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- t) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- u) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- v) derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Art. 18 Regolazione del premio

Se il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante in polizza, esso è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o del periodo di minor durata, in proporzione alle variazioni

intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi delle suddette variazioni.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

Se l'assicurato non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il premio consuntivo risulti superiore del 30% rispetto a quello dovuto in via anticipata, quest'ultimo verrà rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 90 % dell'ultimo consuntivo.

La Società potrà effettuare verifiche e controlli e l'Assicurato dovrà fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza)

A) R.C. POSTUMA DELL'INSTALLATORE

A parziale deroga di quanto previsto all'art.17 lettera h) delle Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato quale installatore, manutentore o riparatore di impianti, per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori.

La presente garanzia vale per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e riferiti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza stessa.

Nel caso in cui il contratto ne sostituisca altro senza soluzione di continuità, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente assicurazione, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita. In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del massimale della polizza sostituita, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500 e la Società risponderà fino al limite previsto in polizza per danni a cose ma comunque con un limite di Euro 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

L'assicurazione non comprende:

- a) le spese di rimpiazzo o di riparazione dell'impianto o di sue parti e gli importi pari al controvalore degli impianti;
- b) i danni da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

B) DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga di quanto previsto all'art.17 lettera m) delle Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia è operante per i danni a fabbricati ed a cose in genere, cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non conseguenti a lavori di sottomurazione.

Questa garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo, mediante applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 5.000 a carico dell'Assicurato.

C) DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto previsto all'art.17 lettera e) delle Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia è operante per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'esistenza di un valido impianto di allarme ed è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo, mediante applicazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500 a carico dell'assicurato.

D) ACQUA E AGENTI ATMOSFERICI

A parziale deroga di quanto previsto all'art.17 lettera n) delle Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia è estesa ai danni cagionati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'esistenza di opere provvisorie ed è prestata nell'ambito di un massimale di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo mediante applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 500 a carico dell'Assicurato.